

Disposizione tecnica di funzionamento n. 10 Rev. 1 MGAS

(ai sensi dell'articolo 4 della Disciplina del mercato del gas naturale, approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 marzo 2013, come successivamente modificata e integrata)

Titolo	Fatturazione delle partite economiche e regolazione dei pagamenti
Riferimenti normativi	Articolo 8, comma 8.1, Articolo 46, comma 46.9, Articolo 49, comma 49.2, Articolo 50, Articolo 51, commi 51.1, 51.3, 51.4 e 51.5, Articolo 53, Articolo 58, commi 58.1 e 58.2, Articolo 59, commi 59.1 e 59.2, Articolo 60, Articolo 61, commi 61.2, 61.3, 61.4 e 61.6, Articolo 63, commi 63.2, lettera a) e 63.5 lettera c), Articolo 66, comma 66.1 e Articolo 67, commi 67.2, lettera b) e 67.4 della Disciplina del mercato del gas naturale

Pubblicata in data 31 marzo 2015

1. Premessa

L'Articolo 8, comma 8.1 della Disciplina prevede che le modalità ed i termini di riscossione da parte del GME del contributo siano definiti nelle DTF.

L'Articolo 46, comma 46.9, della Disciplina prevede che l'operatore che abbia richiesto l'attivazione della procedura di gestione errori di cui al medesimo articolo 46 è tenuto a pagare il corrispettivo di cui all'Articolo 7, comma 7.1, lettera d), la cui applicazione è effettuata, secondo le modalità ed i termini stabiliti nelle DTF.

L'Articolo 49, comma 49.2 della Disciplina prevede che le modalità ed i termini per la valorizzazione e la comunicazione a ciascun operatore degli acquisti e delle vendite concluse su MGAS, al termine di ciascun periodo di fatturazione, siano definiti nelle DTF.

L'Articolo 50 e l'Articolo 51, commi 51.1, 51.3, 51.4 e 51.5 della Disciplina prevedono, rispettivamente, che il periodo di fatturazione delle partite economiche liquidate relative al MGAS e le modalità ed i termini della fatturazione, siano definiti nelle DTF.

L'Articolo 53 della Disciplina prevede che le modalità ed i termini per la fatturazione del corrispettivo d'accesso, del corrispettivo fisso annuo e di quello applicato in caso di richiesta di attivazione della gestione errori, rispettivamente previsti all'Articolo 7, comma 7.1, lettere a), b) e d), siano definiti nelle DTF.

L'Articolo 58, commi 58.1 e 58.2 della Disciplina prevede che le modalità ed i termini per la determinazione delle posizioni nette per ciascun operatore e per la comunicazione degli esiti delle compensazioni siano definiti nelle DTF.

L'Articolo 59, commi 59.1 e 59.2 della Disciplina prevede che le modalità e i termini dei pagamenti, degli operatori debitori netti a favore del GME, siano definiti nelle DTF, anche qualora detti pagamenti siano effettuati in ritardo dall'operatore.

L'Articolo 60 della Disciplina prevede che le modalità ed i termini per il pagamento dei corrispettivi per i MWh negoziati siano definiti nelle DTF.

L'Articolo 61, commi 61.2, 61.3, 61.4, 61.6, della Disciplina prevedono che le modalità e i termini dei pagamenti del GME a favore degli operatori creditori netti siano definiti nelle DTF.

L'Articolo 63, comma 63.2 lettera a), della Disciplina prevede che qualora le garanzie escusse, ai sensi del comma 63.1, lettera b), del medesimo articolo risultino insufficienti a coprire il debito dell'operatore inadempiente, ovvero ci sia un mancato adempimento da parte dell'istituto fideiubente ai sensi dell'Articolo 65, il GME concorre alla copertura dei debiti degli operatori

inadempienti ovvero dei mancati adempimenti da parte dell'istituto fideiubente utilizzando nell'ordine:

- a) secondo le modalità ed i termini stabiliti nelle DTF, le risorse accumulate attraverso il versamento da parte degli operatori del contributo di cui al precedente Articolo 8, nonché attraverso i versamenti effettuati dal GME ai sensi del successivo comma 63.5, lettera c);
- b) i mezzi propri per un ammontare massimo definito in ragione d'anno e a tale scopo destinato. Tale ammontare, pubblicato sul sito internet del GME, è stabilito dal Ministero dello Sviluppo Economico su proposta del GME.

L'Articolo 63, comma 63.5 lettera c) della Disciplina prevede che le modalità ed i termini di applicazione da parte del GME della penale in caso di mancata registrazione sul PSV della posizione netta in consegna siano definiti nelle DTF e che il GME destina i versamenti conseguenti all'applicazione di tale penale alle risorse utilizzabili ai sensi del precedente comma 63.2, lettera a) in applicazione di quanto disciplinato dall'AEEG con provvedimento.

L'Articolo 66, comma 66.1 lettera b) della Disciplina prevede che le modalità ed i termini di chiusura delle posizioni nette dell'operatore inadempiente a regolare presso il sistema di bilanciamento siano definiti nelle DTF.

L'Articolo 67, comma 67.2, lettera b), della Disciplina prevede che per i ritardati pagamenti relativi alla posizione netta di cui all'Articolo 58, comma 58.1, lettera b), della Disciplina il tasso di interesse di mora sia definito nelle DTF.

L'Articolo 67, comma 67.4, della Disciplina prevede che la penale dell'uno per cento si applichi ai casi di ritardato pagamento individuati nelle DTF.

2. Il periodo di fatturazione

Il periodo di fatturazione delle partite economiche liquidate relative al MGAS è il mese di calendario.

3. La tempistica delle comunicazioni

3.1. La tempistica delle comunicazioni verso gli operatori amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 209 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (operatori PA)

Per ogni periodo di fatturazione, entro il secondo giorno lavorativo del mese successivo all'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione il GME mette a disposizione:

- a. ad ogni operatore proprio creditore, uno o più files denominati “comunicazioni di fattura proforma” con la somma delle valorizzazioni di tutte le partite economiche in avere relative a tutte le vendite concluse dagli operatori sul MGAS e alle vendite attribuite dal GME all’operatore nella gestione della procedura di inadempimento prevista all’Articolo 63, comma 63.1 lettera c) e all’Articolo 66, comma 66.1 lettera a) della Disciplina;
- b. ad ogni operatore proprio creditore, uno o più files denominati “comunicazioni di fattura proforma” con la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in avere relative alle vendite attribuite dal GME all’operatore nella gestione della procedura di inadempimento ai sensi dell’Articolo 66, comma 66.1 lettera b) della Disciplina;
- c. ad ogni operatore proprio debitore, uno o più files denominati “comunicazioni di fattura proforma” con la somma delle valorizzazioni di eventuali penali attribuite all’operatore ai sensi dell’Articolo 63, comma 63.5 lettera c) della Disciplina;
- d. ad ogni operatore, uno o più files denominati “comunicazioni di fattura proforma” con la somma delle valorizzazioni dei corrispettivi con IVA, ove applicabile, ed il contributo non soggetto ad IVA, dovuti per tutte le transazioni effettuate, sia di acquisto che di vendita, sul MGAS, ivi incluse le transazioni attribuite dal GME all’operatore nella gestione della procedura di inadempimento prevista dall’Articolo 63, comma 63.1 lettera c) e dall’Articolo 66, comma 66.1 lettere a) e b) della Disciplina;
- e. uno o più files denominati “comunicazioni di fattura proforma” ad ogni operatore che abbia richiesto l’attivazione della procedura di gestione degli errori ai sensi dell’Articolo 46, comma 46.9 della Disciplina con la somma delle valorizzazioni dei corrispettivi dovuti.

3.2. La tempistica delle comunicazioni verso gli operatori non PA

Per ogni periodo di fatturazione, entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo al periodo di fatturazione il GME mette a disposizione:

- a. ad ogni operatore proprio debitore, uno o più files denominati “comunicazioni di fattura proforma” con la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in dare relative a tutti gli acquisti conclusi dagli operatori sul MGAS e agli acquisti attribuiti dal GME all’operatore nella gestione della procedura di inadempimento prevista all’Articolo 63, comma 63.1 lettera c) e all’Articolo 66, comma 66.1 lettera a) della Disciplina;
- b. ad ogni operatore proprio debitore, uno o più files denominati “comunicazioni di fattura proforma” con la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in dare relative agli

acquisti attribuiti dal GME all'operatore nella gestione della procedura di inadempimento ai sensi dell'Articolo 66, comma 66.1 lettera b) della Disciplina;

- c. ad ogni operatore proprio debitore, uno o più files denominati "comunicazioni di fattura proforma" con la somma delle valorizzazioni di eventuali penali attribuite all'operatore ai sensi dell'Articolo 63, comma 63.5 lettera c) della Disciplina;
- d. ad ogni operatore proprio creditore, uno o più files denominati "comunicazioni di fattura proforma" con la somma delle valorizzazioni di tutte le partite economiche in avere relative a tutte le vendite concluse dagli operatori sul MGAS e alle vendite attribuite dal GME all'operatore nella gestione della procedura di inadempimento prevista all'Articolo 63, comma 63.1 lettera c) e all'Articolo 66, comma 66.1 lettera a) della Disciplina;
- e. ad ogni operatore proprio creditore, uno o più files denominati "comunicazioni di fattura proforma" con la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in avere relative alle vendite attribuite dal GME all'operatore nella gestione della procedura di inadempimento ai sensi dell'Articolo 66, comma 66.1 lettera b) della Disciplina;
- f. ad ogni operatore, uno o più files denominati "comunicazioni di fattura proforma" con la somma delle valorizzazioni dei corrispettivi con IVA, ove applicabile, ed il contributo non soggetto ad IVA, dovuti per tutte le transazioni effettuate, sia di acquisto che di vendita, sul MGAS, ivi incluse le transazioni attribuite dal GME all'operatore nella gestione della procedura di inadempimento prevista dall'Articolo 63, comma 63.1 lettera c) e dall'Articolo 66, comma 66.1 lettere a) e b) della Disciplina;
- g. uno o più files denominati "comunicazioni di fattura proforma" ad ogni operatore che abbia richiesto l'attivazione della procedura di gestione degli errori ai sensi dell'Articolo 46, comma 46.9 della Disciplina con la somma delle valorizzazioni dei corrispettivi dovuti.

4. Modalità e tempistica della fatturazione attiva del GME

Indipendentemente dal periodo di fatturazione, qualora il GME proceda all'escussione delle garanzie ai sensi dell'Articolo 63, comma 63.1 lettera b) della Disciplina, emette una fattura attiva in acconto per la fattispecie delineata dall'Articolo 62, comma 62.1 lettera c) della Disciplina, pari all'importo escusso comprensivo di IVA, ove applicabile. La fattura in acconto viene emessa lo stesso giorno dell'accredito, sul proprio conto corrente, della somma escussa all'istituto fideiubente e/o all'operatore.

La fattura in acconto nei confronti degli operatori amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 209 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (operatori PA), verrà inviata, per mezzo del Sistema di interscambio (Sdi) ovvero attraverso canali alternativi al Sdi al ricorrere delle condizioni previste dalla Legge in precedenza citata e relative disposizioni attuative, contestualmente all'attivazione della procedura di escussione delle garanzie.

4.1. Fatturazione attiva del GME verso gli operatori amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 209 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (operatori PA)

Per ogni periodo di fatturazione, entro il secondo giorno lavorativo del mese successivo all'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione, il GME invia a ciascun operatore PA, per il tramite del Sistema di interscambio (Sdi):

- a. ad ogni operatore proprio debitore, una o più fatture con la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in dare relative a tutti gli acquisti conclusi dagli operatori sul MGAS e agli acquisti attribuiti dal GME all'operatore nella gestione della procedura di inadempimento prevista dall'Articolo 63, comma 63.1 lettera c) e dall'Articolo 66, comma 66.1 lettera a) della Disciplina;
- b. ad ogni operatore, una o più fatture con la somma delle valorizzazioni dei corrispettivi con IVA, ove applicabile, e del contributo non soggetto ad IVA, dovuti per tutte le transazioni, sia di acquisto che di vendita, effettuate sul MGAS nonché quelle attribuite dal GME all'operatore nella gestione della procedura di inadempimento prevista all'Articolo 63, comma 63.1 lettera c) e all'Articolo 66, comma 66.1 lettere a) e b) della Disciplina;
- c. una o più fatture ad ogni operatore che abbia richiesto l'attivazione della procedura di gestione degli errori ai sensi dell'Articolo 46, comma 46.9 della Disciplina, con la somma delle valorizzazioni dei corrispettivi dovuti;
- d. una fattura ad ogni operatore per la penale attribuita ai sensi dell'Articolo 63, comma 63.5 lettera c) della Disciplina.

Qualora l'invio della fattura dal Sdi all'operatore PA non dovesse andare a buon fine, nel rispetto delle tempistiche individuate nella Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e relative disposizioni attuative in materia di fatturazione elettronica, il GME provvederà ad inoltrare allo stesso, attraverso canali alternativi al Sdi, l'attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito, contenente la fattura.

4.2. Fatturazione attiva del GME verso gli operatori non PA

Per ogni periodo di fatturazione, entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo all'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione, il GME mette a disposizione:

- a. ad ogni operatore proprio debitore, una o più fatture con la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in dare relative a tutti gli acquisti conclusi dagli operatori sul MGAS e agli acquisti attribuiti dal GME all'operatore nella gestione della procedura di inadempimento prevista dall'Articolo 63, comma 63.1 lettera c) e dall'Articolo 66, comma 66.1 lettera a) della Disciplina;
- b. ad ogni operatore, una o più fatture con la somma delle valorizzazioni dei corrispettivi con IVA, ove applicabile, e del contributo non soggetto ad IVA, dovuti per tutte le transazioni, sia di acquisto che di vendita, effettuate sul MGAS nonché quelle attribuite dal GME all'operatore nella gestione della procedura di inadempimento prevista all'Articolo 63, comma 63.1 lettera c) e all'Articolo 66, comma 66.1 lettere a) e b) della Disciplina;
- c. una o più fatture ad ogni operatore che abbia richiesto l'attivazione della procedura di gestione degli errori ai sensi dell'Articolo 46, comma 46.9 della Disciplina, con la somma delle valorizzazioni dei corrispettivi dovuti;
- d. una fattura ad ogni operatore per la penale attribuita ai sensi dell'Articolo 63, comma 63.5 lettera c) della Disciplina.

5. La tempistica della fatturazione passiva del GME

Per ogni periodo di fatturazione, entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo al periodo di fatturazione, il GME riceve da ogni operatore creditore una o più fatture con la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in avere relative a tutte le vendite concluse sul MGAS e alle vendite attribuite dal GME all'operatore nella gestione della procedura di inadempimento prevista dall'Articolo 63, comma 63.1 lettera c) e dall'Articolo 66, comma 66.1 lettera a) della Disciplina.

6. Modalità e tempistica della fatturazione attiva del GME delle partite economiche attribuite all'operatore inadempiente ai sensi dell'Articolo 66, comma 66.1 lettera b) della Disciplina

Per ogni periodo di fatturazione, entro il quindicesimo giorno di calendario del terzo mese successivo al periodo di fatturazione, il GME emette ad ogni operatore e, per gli operatori P.A., invia anche per il tramite del Sistema di interscambio (Sdi), una o più fatture con la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in dare relative agli acquisti attribuiti dal GME nella gestione dell'inadempimento ai sensi dell'Articolo 66 comma 66.1 lettera b) della Disciplina.

Qualora la scadenza delle tempistiche di fatturazione previste al presente paragrafo cada in un giorno non lavorativo, il GME emette fattura entro il primo giorno lavorativo successivo.

7. Tempistica della fatturazione dei corrispettivi

Il GME emette ad ogni operatore e, per gli operatori P.A., invia anche per il tramite del Sistema di interscambio (Sdi), la fattura:

- relativa al corrispettivo d'accesso entro cinque giorni successivi alla data del provvedimento di ammissione di cui all'Articolo 15, comma 15.4 della Disciplina, maggiorato dell'IVA ove applicabile;
- relativa al corrispettivo fisso annuo per i primi dodici mesi, maggiorato dell'IVA ove applicabile, entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo alla data del provvedimento di ammissione di cui all'Articolo 15, comma 15.4 della Disciplina e successivamente ogni dodici mesi.

Qualora l'invio della fattura dal Sdi all'operatore PA non dovesse andare a buon fine, nel rispetto delle tempistiche individuate nella Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e relative disposizioni attuative, il GME provvederà ad inoltrare allo stesso, attraverso canali alternativi al Sdi, l'attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito, contenente la fattura.

8. Modalità e tempistica della fatturazione passiva del GME delle partite economiche attribuite all'operatore inadempiente ai sensi dell'Articolo 66, comma 66.1 lettera b) della Disciplina

Per ogni periodo di fatturazione, entro il quindicesimo giorno di calendario del terzo mese successivo al periodo di fatturazione, il GME riceve da ogni operatore creditore una o più fatture con la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in avere relative alle vendite attribuite dal GME nella gestione dell'inadempimento ai sensi dell'Articolo 66 comma 66.1 lettera b) della Disciplina. Qualora la scadenza delle tempistiche di fatturazione previste al presente paragrafo cada in un giorno non lavorativo, il GME riceve fattura da ogni operatore creditore entro il primo giorno lavorativo successivo.

9. La compensazione delle partite economiche su MGAS e la comunicazione dei saldi a regolare

Il GME, ai sensi dell'Articolo 58, comma 58.1, lettera a) della Disciplina determina la posizione netta, debitrice o creditrice, di ogni operatore, sulla base della compensazione degli importi, comprensivi di IVA, ove applicabile, fatturati in acconto e/o fatturati in base ai precedenti paragrafi 4, .1 lettera a) e 4.2 lettera a) e 5.

Entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo all'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione, il GME comunica ad ogni operatore l'esito delle determinazioni di cui al presente paragrafo, sulla cui base sono effettuati i pagamenti di cui a successivi paragrafi 10.1 e 10.2.

10. Regolazione dei pagamenti delle partite economiche su MGAS

10.1 Regolazione dei pagamenti da parte degli operatori debitori netti del mercato

Gli operatori che in esito alle determinazioni di cui al precedente paragrafo 9, risultano debitori netti del GME fanno pervenire il pagamento dell'importo dovuto ai sensi dell'Articolo 59, comma 59.1 della Disciplina all'istituto affidatario del servizio di tesoreria del mercato del gas entro le ore 10.30 del quindicesimo giorno lavorativo del mese in cui è avvenuta la comunicazione di cui al precedente paragrafo 9 e con valuta beneficiario lo stesso giorno.

Gli operatori debitori netti che non adempiono al pagamento entro il termine sopraindicato possono far pervenire il pagamento dell'importo dovuto ai sensi dell'Articolo 59, comma 59.2 della Disciplina, maggiorato degli interessi di mora e della penale dell'uno per cento, all'istituto affidatario del servizio di tesoreria del mercato del gas, entro le ore 10.30 del quinto giorno lavorativo successivo al termine sopraindicato.

Ai fini della rilevazione della data e dell'ora in cui i pagamenti vengono accreditati sul conto del GME, fa fede quanto riportato dal sistema informatico dell'Istituto affidatario del servizio di tesoreria del mercato del gas.

10.2 Regolazione dei pagamenti a favore degli operatori creditori netti del mercato.

I pagamenti del GME sono effettuati a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente paragrafo 9, risultano creditori netti del GME stesso, purché risulti pervenuta la relativa fattura al GME.

Il sedicesimo giorno lavorativo del mese in cui è avvenuta la comunicazione di cui al precedente paragrafo 9 e con valuta beneficiario lo stesso giorno, il GME, ai sensi dell'Articolo 61, comma 61.2 della Disciplina, paga i propri creditori netti per una quota pari al rapporto tra l'importo, di cui all'Articolo 59, comma 59.1 della Disciplina pagato dagli operatori debitori, ed i crediti complessivi, di cui all'Articolo 58, comma 58.1, lettera a) della Disciplina, vantati dal GME nei confronti degli operatori debitori netti.

Il GME, ai sensi dell'Articolo 61, comma 61.3 della Disciplina, paga, con valuta il giorno lavorativo successivo a quello di incasso, i propri creditori netti per una ulteriore quota pari al rapporto tra l'importo di cui all'Articolo 59, comma 59.2 della Disciplina pagato dagli operatori debitori netti ed i crediti complessivi di cui all'Articolo 58, comma 58.1, lettera a) della Disciplina, vantati dal GME nei confronti degli operatori debitori netti.

Il pagamento a favore degli operatori creditori netti della quota relativa agli interessi di mora e penale, versata al GME dall'operatore debitore netto ai sensi dell'Articolo 59, comma 59.2 della Disciplina, sarà effettuato dal GME a seguito del ricevimento della relativa fattura.

Qualora il GME proceda ai sensi dell'Articolo 63, comma 63.1, lettera b) della Disciplina, all'escussione delle garanzie di cui all'Articolo 55, comma 55.1 del Disciplina, provvede a pagare pro quota i debiti netti residui sulla base dell'importo incassato dall'escussione, entro 5 giorni lavorativi successivi all'incasso derivante dall'escussione.

Ai sensi dell'articolo 61, comma 61.6, della Disciplina, il GME si riserva, inoltre, la facoltà di bloccare i pagamenti in favore di un operatore, qualora lo stesso risulti creditore netto per uno o

più mesi ai sensi del precedente paragrafo 9 e/o del successivo paragrafo 12 e la regolazione di tali importi comportasse una situazione di insufficienza delle garanzie. Il GME effettua i predetti pagamenti il giorno lavorativo successivo a quello in cui le garanzie risultino nuovamente capienti. Ai fini della rilevazione della data e dell'ora in cui i pagamenti vengono addebitati sul conto del GME, fa fede quanto riportato dal sistema informatico dell'Istituto affidatario del servizio di tesoreria del mercato del gas.

10.3 Regolazione dei pagamenti a favore degli operatori creditori netti del mercato nei casi d'inadempimento di cui all'Articolo 62, comma 62.1 lettere a) e c) della Disciplina.

Nel caso in cui l'incasso derivante dall'escussione delle garanzie non sia sufficiente a coprire il debito dell'operatore inadempiente, ai sensi dell'Articolo 63, comma 63.2 lettera a), il GME paga i propri creditori netti con le risorse accumulate a favore del fondo istituito presso CCSE, attraverso il versamento da parte degli operatori del contributo di cui all'Articolo 8 della Disciplina, nonché attraverso i versamenti effettuati dal GME ai sensi dell'Articolo 63, comma 63.5, lettera c) della Disciplina.

Qualora le partite economiche siano eccedenti rispetto alle risorse disponibili presso tale fondo, il GME regola i creditori netti con i mezzi propri fino a concorrenza dell'importo massimo (nel seguito: massimale annuo) quantificato ai sensi dell'Articolo 63, comma 63.2 lettera b) della Disciplina.

Contestualmente al pagamento delle partite creditorie nette e sempre nel limite sia delle risorse disponibili presso il fondo che del massimale annuo sopra indicato, il GME regola anche gli interessi di mora calcolati applicando il tasso di interesse legale all'importo dovuto al creditore per i giorni di ritardato pagamento e la penale, a seguito del ricevimento della relativa fattura.

Le partite creditorie eccedenti il massimale annuo sono regolate tramite il meccanismo di mutualizzazione di cui al Provvedimento dell'AEEG 10 gennaio 2013 4/2013/I/GAS, una volta che il GME abbia acquisito le somme derivanti dall'applicazione del predetto meccanismo.

Gli eventuali importi recuperati dalle azioni giudiziali intraprese dal GME ai sensi dell'Articolo 63, comma 63.4 della Disciplina andranno a ricoprire per la parte corrispondente a quanto versato agli operatori creditori netti gli importi utilizzati attraverso il meccanismo di mutualizzazione.

Per la quota residua, ove presente, tali eventuali importi recuperati andranno a ricostituire nel seguente ordine:

- a) il massimale del GME esclusivamente qualora il recupero avvenga entro il 31 dicembre dell'anno di calendario in cui è stata inviata la richiesta di escussione e per la quota residua, ove presente,
- b) le risorse disponibili presso il fondo.

In caso di mancato o parziale incasso degli importi escussi nell'ipotesi di inadempimento dell'operatore ai sensi dell'Articolo 62, comma 62.1, lettera c) della Disciplina, le partite debitorie residue dell'operatore inadempiente vengono gestite secondo quanto previsto ai precedenti paragrafi 9 e 10.1.

Ai sensi dell'articolo 61, comma 61.6, della Disciplina, il GME si riserva la facoltà di bloccare i pagamenti in favore dell'operatore inadempiente, qualora lo stesso risulti creditore netto per uno o più mesi, fino alla regolazione delle partite per le quali risulta inadempiente, utilizzando le partite creditorie a copertura parziale o totale del debito dell'operatore.

11. Tempistica della regolazione dei corrispettivi, del contributo e della penale

Ogni operatore deve far pervenire il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'Articolo 60, comma 60.1, dell'Articolo 8, comma 8.1 e dell'Articolo 63, comma 63.5 lettera c) della Disciplina con le seguenti tempistiche:

- entro il sedicesimo giorno lavorativo del mese in cui il GME ha messo a disposizione la relativa fattura e con valuta beneficiario lo stesso giorno, per i corrispettivi ed il contributo di cui all'Articolo 51, comma 51.1, lettere c) e d) della Disciplina;
- entro il sedicesimo giorno lavorativo del mese in cui il GME ha messo a disposizione la relativa fattura e con valuta beneficiario lo stesso giorno, per la penale di cui all'Articolo 63, comma 63.5, lettera c) della Disciplina;
- entro il sedicesimo giorno lavorativo del mese in cui il GME ha messo a disposizione la relativa fattura e con valuta beneficiario lo stesso giorno, per il corrispettivo di cui all'Articolo 7, comma 7.1, lettera d) della Disciplina;
- entro trenta giorni di calendario dalla data di emissione della fattura e con valuta beneficiario lo stesso giorno per il corrispettivo d'accesso previsto dall'Articolo 7, comma 7.1 lettera a) della Disciplina;

- entro l'ultimo giorno lavorativo del mese in cui è stata emessa la fattura e con valuta beneficiario lo stesso giorno, per il corrispettivo fisso annuo previsto dall'Articolo 7, comma 7.1 lettera b) della Disciplina.

Tali tempistiche restano valide anche con riferimento agli operatori PA, risultando le stesse compatibili con l'applicazione delle previsioni contenute nella Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e relative disposizioni attuative.

Entro gli stessi termini deve essere inviata al GME copia della disposizione attestante il pagamento.

In caso di parziale pagamento da parte dell'operatore della fattura contenente la valorizzazione dei corrispettivi con IVA, ove applicabile, e del contributo, non soggetto ad IVA, dovuti, rispettivamente, ai sensi dell'Articolo 7, comma 7.1 lettera c) e dell'Articolo 8, comma 8.1 della Disciplina, il GME procede ad attribuire quanto riscosso, salvo diversa espressa comunicazione da parte dell'operatore, nella seguente modalità:

- a) ai corrispettivi, per una quota pari al rapporto tra la valorizzazione di tali corrispettivi e l'importo complessivamente dovuto in fattura, comprensivo sia dei corrispettivi che del contributo;
- b) al contributo, per una quota pari al rapporto tra la valorizzazione del contributo e l'importo complessivamente dovuto in fattura, comprensivo sia dei corrispettivi che del contributo.

Ai fini della rilevazione della data e dell'ora in cui i pagamenti vengono accreditati sul conto del GME, fa fede quanto riportato dal sistema informatico dell'Istituto affidatario del servizio di tesoreria del mercato del gas.

12. La compensazione delle partite economiche attribuite, ai sensi dell'Articolo 66, comma 66.1 lettera b) della Disciplina, all'operatore inadempiente

Il GME, ai sensi dell'Articolo 58, comma 58.1, lettera b) della Disciplina, determina la posizione netta, debitrice o creditrice, di ogni operatore, sulla base della compensazione degli importi, comprensivi di IVA, ove applicabile, fatturati in base ai precedenti paragrafi 6 e 8.

Entro il quindicesimo giorno di calendario del terzo mese successivo al periodo di fatturazione, il GME comunica ad ogni operatore l'esito delle determinazioni di cui al presente paragrafo, sulla cui base sono effettuati i pagamenti di cui al successivo paragrafo 13.

Qualora la scadenza delle tempistiche previste al presente paragrafo 12 cada in un giorno non lavorativo, la comunicazione da parte del GME della posizione netta, debitrice o creditrice, di ogni operatore sarà effettuata entro il primo giorno lavorativo successivo.

13. La regolazione dei pagamenti delle partite economiche attribuite, ai sensi dell'Articolo 66, comma 66.1 lettera b) della Disciplina, all'operatore inadempiente

13.1 Regolazione dei pagamenti delle partite economiche attribuite, ai sensi dell'Articolo 66, comma 66.1 lettera b) della Disciplina, agli operatori inadempienti risultanti debitori netti

Gli operatori che in esito alle determinazioni di cui al precedente paragrafo 12, risultano debitori netti del GME fanno pervenire il pagamento dell'importo dovuto ai sensi dell'Articolo 59, comma 59.1 del Disciplina, all'istituto affidatario del servizio di tesoreria del mercato del gas entro le ore 10.30 del quattordicesimo giorno di calendario, con valuta beneficiario lo stesso giorno, successivo alla comunicazione da parte del GME dell'esito delle determinazioni di cui al precedente paragrafo 12.

Gli operatori debitori netti che non adempiono in tutto o in parte al pagamento entro il termine sopraindicato, possono far pervenire il pagamento dell'importo dovuto, ai sensi dell'Articolo 59, comma 59.2 del Disciplina, maggiorato degli interessi di mora individuati nel Codice di rete vigente nel momento di emissione delle fatture cui si riferisce il ritardato pagamento, all'istituto affidatario del servizio di tesoreria del mercato del gas, entro le ore 10.30 del quinto giorno lavorativo successivo al termine sopraindicato.

Ai fini della rilevazione della data e dell'ora in cui i pagamenti vengono accreditati sul conto del GME, fa fede quanto riportato dal sistema informatico dell'Istituto affidatario del servizio di tesoreria del mercato del gas.

Qualora non pervenga da parte degli operatori debitori netti in tutto o in parte il pagamento delle partite economiche di cui al precedente paragrafo 12 entro i termini sopraindicati si applica la procedura di inadempimento prevista al precedente paragrafo 10.3.

13.2 Regolazione dei pagamenti delle partite economiche attribuite, ai sensi dell'Articolo 66, comma 66.1 lettera b) della Disciplina, agli operatori inadempienti risultanti creditori netti

I pagamenti del GME sono effettuati a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente paragrafo 12, risultano creditori netti del GME stesso, purché risulti pervenuta la relativa fattura al GME.

Entro il trentunesimo giorno di calendario successivo alla comunicazione da parte del GME dell'esito delle determinazioni di cui al precedente paragrafo 12 e con valuta beneficiario lo stesso giorno, il GME, ai sensi dell'Articolo 61, comma 61.2, della Disciplina, paga i propri creditori netti per una quota pari al rapporto tra l'importo, di cui all'Articolo 59, comma 59.1 della Disciplina pagato dagli operatori debitori netti, ed i crediti complessivi, di cui all'Articolo 58, comma 58.1, lettera b) della Disciplina, vantati dal GME nei confronti degli operatori debitori netti.

Nel caso in cui la fattura pervenga oltre il termine di cui al precedente paragrafo 8, i pagamenti sono effettuati relativamente a ciascun operatore creditore entro il trentunesimo giorno di calendario, con valuta beneficiario lo stesso giorno, successivo al ricevimento della stessa.

Il GME, ai sensi dell'Articolo 61, comma 61.3, della Disciplina, paga, con valuta il giorno lavorativo successivo a quello di incasso, i propri creditori netti per una ulteriore quota pari al rapporto tra l'importo di cui all'Articolo 59, comma 59.2 della Disciplina pagato dagli operatori debitori netti ed i crediti complessivi di cui all'Articolo 58, comma 58.1, lettera b) della Disciplina, vantati dal GME nei confronti degli operatori debitori netti.

Il pagamento a favore degli operatori creditori netti della quota relativa agli interessi di mora versata al GME dall'operatore debitore netto ai sensi dell'Articolo 59, comma 59.2, della Disciplina, sarà effettuato dal GME a seguito del ricevimento della relativa fattura.

Qualora il GME proceda all'escussione delle garanzie a seguito dei mancati pagamenti delle partite economiche attribuite ai sensi dell'Articolo 66, comma 66.1, lettera b), della Disciplina, provvede a pagare pro quota i debiti netti residui sulla base dell'importo incassato dall'escussione, comprensivo degli interessi di mora, entro 5 giorni lavorativi successivi all'incasso derivante dall'escussione.

Ai sensi dell'articolo 61, comma 61.6, della Disciplina, il GME si riserva, inoltre, la facoltà di bloccare i pagamenti in favore di un operatore, qualora lo stesso risulti creditore netto per uno o più mesi ai sensi del precedente paragrafo 9 e/o del precedente paragrafo 12 e la regolazione di

tali importi comportasse una situazione di insufficienza delle garanzie. Il GME effettua i predetti pagamenti il giorno lavorativo successivo a quello in cui le garanzie risultino nuovamente capienti. Ai fini della rilevazione della data e dell'ora in cui i pagamenti vengono addebitati sul conto del GME, fa fede quanto riportato dal sistema informatico dell'Istituto affidatario del servizio di tesoreria del mercato del gas.

14. Modalità di regolazione dei pagamenti

Tutti i pagamenti, sia quelli del GME a favore degli operatori, che quelli degli operatori a favore del GME vengono effettuati mediante bonifici di importo rilevante (BIR) o procedure equivalenti. Il codice IBAN sul quale effettuare i pagamenti è disponibile sul sito internet del GME (www.mercatoelettrico.org). Nell'ipotesi in cui non sia possibile effettuare il pagamento mediante bonifici di importo rilevante (BIR) perché le norme bancarie, in relazione all'importo, non lo permettono, esso potrà essere eseguito con la procedura del "Bonifico Urgente".

Qualora la scadenza delle tempistiche di pagamento previste al precedente paragrafo

13 cada in un giorno non lavorativo, sia i pagamenti del GME a favore degli operatori, sia quelli degli operatori a favore del GME saranno effettuati entro il primo giorno lavorativo successivo.

15. La fattura attiva del GME

La fattura attiva del GME è costituita da un file xml, messo a disposizione degli operatori attraverso la Piattaforma "MESettlement", così come appare, visualizzato con il foglio di stile conosciuto come Style-Sheet. A seconda della numerosità delle operazioni di acquisto svolte dall'operatore, il GME può emettere anche più di una fattura, seguendo le stesse modalità tecniche qui brevemente descritte.

Di seguito si riporta una breve descrizione della struttura del file xml utilizzato dal GME per la sua fatturazione attiva, al fine di illustrare le modalità con cui le informazioni compaiono in fattura. Il file xml rappresenta il vero e proprio vettore informatico delle informazioni; si tratta di un file processabile, organizzato per campi e gruppi di campi, che permette una elaborazione diretta dei dati contenuti nei singoli campi.

Il file xml relativo alla fattura attiva è composto da 6 gruppi di campi:

- a. il gruppo <Fattura>, quello gerarchicamente superiore e corrispondente all'intera fattura;

- b. il gruppo <HeaderFattura>, all'interno del gruppo <Fattura>, composto da campi contenenti i riferimenti contabili e fiscali, nonché i dati identificativi l'emittente ed il destinatario;
- c. il gruppo <Summary1>, all'interno del gruppo <Fattura>, avente lo stesso livello gerarchico di <HeaderFattura> e riportante i dati aggregati per aliquota IVA delle operazioni fatturate, con separata evidenza del controvalore economico imponibile (<AMOUNT>), del codice dell'aliquota IVA applicata (<TAX_CODE>); dell'imposta (<TAX_AMOUNT>); dell'importo totale (<TOTAL_AMOUNT>), dell'aliquota IVA (<TAX_RATE>) e della quantità in MWh (<QUANTITY>);
- d. il gruppo <Summary2>, all'interno del gruppo <Fattura>, avente lo stesso livello gerarchico di <HeaderFattura> e riportante i dati aggregati per mercato e per aliquota IVA delle operazioni fatturate, con separata evidenza del controvalore economico imponibile (<AMOUNT>) e del codice dell'aliquota IVA applicata (<TAX_CODE>) e della quantità in MWh (<QUANTITY>);
- e. il gruppo <ElencoLinee>, all'interno del gruppo <Fattura>, avente lo stesso livello gerarchico di <HeaderFattura> e composto da tanti sottogruppi, ciascuno dedicato alla singola operazione facente parte della fattura;
- f. il gruppo <Linea>, all'interno del gruppo <ElencoLinee>, riportante il dettaglio dei dati di ciascuna operazione facente parte della fattura.

Inoltre, per gli operatori P.A., la fattura è anche inviata per mezzo del Sistema di interscambio (Sdi) ovvero attraverso canali alternativi al Sdi al ricorrere delle condizioni previste dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e relative disposizioni attuative.

16. La fattura passiva del GME

Per permettere all'operatore venditore sul mercato del gas l'emissione della fattura, il GME mette a disposizione dello stesso operatore uno o più file xml già predisposti per essere trasformati nelle corrispondenti fatture attive dell'operatore.

Tale file possiede una struttura identica a quella del file costituente la fattura attiva del GME, ovviamente, i gruppi delle linee descriventi i dati anagrafici e fiscali dell'emittente e del ricevente sono invertiti, poiché in questo caso l'emittente la fattura è l'operatore ed il ricevente il GME.

I campi diversamente trattati rispetto alla fattura attiva del GME sono i seguenti:

- a. <DOCUMENT>C</DOCUMENT>, compilato con la 'C' di comunicazione, al posto della 'F' di fattura;

- b. <TRX_TYPE>OFF</TRX_TYPE>, compilato con 'OFF' significante la vendita al GME, al posto del 'BID' di acquisto dal GME;
- c. <INVOICE_NUMBER>_</INVOICE_NUMBER>, non compilato poiché il protocollo della fattura deve essere apposto dall'operatore;
- d. <INVOICE_DATE>_</INVOICE_DATE>, non compilato poiché la data di emissione della fattura deve essere apposta dall'operatore;

17. Dalla comunicazione alla fattura passiva del GME

Per trasformare la comunicazione ricevuta dal GME in una fattura attiva da mettere a disposizione dello stesso GME, l'operatore si limita alle tre seguenti operazioni:

- a. modificare 'C' in 'F' all'interno del campo <DOCUMENT>, a significare l'emissione di fattura e non il semplice riutilizzo della comunicazione;
- b. compilare il campo <INVOICE_NUMBER>;
- c. compilare il campo <INVOICE_DATE> secondo il formato *aaaammgg*. Se, ad esempio, si intende inserire come data il 5 maggio 2010, il formato dovrà essere 20100505;
- d. compilare il campo facoltativo <INVOICE_NOTE1> con le eventuali osservazioni che l'operatore vuole sottoporre al GME.

18. Modalità di invio dei file xml

La trasmissione dei file xml relativi alle comunicazioni ed alle fatture avviene attraverso la messa a disposizione degli stessi sulla piattaforma informatica "MESettlement", secondo le modalità descritte nello specifico manuale utente pubblicato sul sito internet del GME (www.mercatoelettrico.org).

Inoltre, per gli operatori P.A., la fattura è anche inviata per mezzo Sdi ovvero attraverso canali alternativi al Sdi al ricorrere delle condizioni previste dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e relative disposizioni attuative.

19. Rettifiche per errori relativi alle operazioni di fatturazione

A seguito dell'esito positivo della verifica delle contestazioni ai sensi dell'Articolo 78, comma 78.1, della Disciplina, si rendono necessarie le corrispondenti variazioni in aumento o in diminuzione

degli importi di cui ai precedenti paragrafi 3.1. lettere a), b), c), d), e) ed f) e 3.2. lettere a), b), c) d), e) ed f), e- paragrafi .1. lettere a) e b) e 4.2. lettere a) e b).

Nel caso in cui la contestazione accettata sia relativa ad una fattura emessa dal GME ai sensi del precedente paragrafo 4.1, lettere a e b e 4.2, lettere a e b, il GME provvede ad emettere una nota di variazione in aumento o in diminuzione, ai sensi degli Articoli 79, comma 79.5, del Disciplina.

Nel caso in cui l'esito positivo della verifica della contestazione abbia come oggetto una comunicazione inviata dal GME all'operatore ai sensi del precedente paragrafo 3.1. lettere a), b), c), d), e) ed f) e 3.2. lettere a), b), c), d), e) ed f) , il GME provvede, ai sensi degli Articoli 79, comma 79.5, della Disciplina ad emettere una nuova comunicazione, ovvero ad integrare quella precedentemente emessa.

Qualora l'operatore emetta nei confronti del GME una fattura il cui importo imponibile o il cui importo IVA non siano corrispondenti a quelli indicati nella relativa comunicazione inviata dal GME, ai sensi del precedente paragrafo 3.1., lettere d) ed e) e 3.2., lettere d) ed e),, l'operatore è tenuto ad emettere una nota di variazione per integrare o stornare gli importi erroneamente riportati nella fattura.

Le note di variazione e le comunicazioni di cui al presente paragrafo possono avere la forma di un file xml e possono essere inviati come allegati ad una e-mail.

Le note di variazione e le comunicazioni di cui al presente paragrafo possono altresì essere prodotti in forma cartacea ed essere inviati tramite posta. In questo caso una copia della nota di variazione o della comunicazione deve essere trasmessa tramite telefacsimile.

Inoltre, per gli operatori P.A., la nota di variazione è anche inviata per mezzo del Sistema di interscambio (Sdi) ovvero attraverso canali alternativi al Sdi al ricorrere delle condizioni previste dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e relative disposizioni attuative.